



TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Presidente f.f. Sergio Compagnucci,
nel procedimento iscritto al numero di cui all'epigrafe;
letto il ricorso presentato dal curatore del CP_1 Controparte_2

[...] ”;

OSSERVA

Con il ricorso in esame, il curatore del CP_1 suddetto ha allegato:

- che il 29.9.2008 il Controparte_3 aveva stipulato con un'Associazione Temporanea di Imprese e Cooperative, di cui faceva parte anche la società Controparte_2 [...], la convenzione per la cessione di proprietà di quattro interventi edificatori di edilizia residenziale;
- che all'art. 16 di tale convenzione era prevista la risoluzione di diritto dell'atto con conseguente estinzione del diritto di proprietà qualora il cessionario fosse stato dichiarato fallito prima dell'integrale realizzazione degli alloggi;
- che la società CP_2 era stata dichiarata fallita con sentenza del 13.4.2022, sicché si era verificata l'ipotesi di risoluzione di diritto;
- che lo stesso art. 16 citato, al comma 3, prevedeva una particolare modalità di determinazione dell'indennizzo, attraverso la nomina di tre tecnici, di cui due nominati dalle rispettive parti e il terzo di comune accordo dai tecnici di parte ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale;
- che la Curatela aveva provveduto a comunicare al Controparte_3 la risoluzione di diritto di cui all'art. 16, invitando "formalmente l'Ente a procedere alla nomina del proprio tecnico al fine di costituire il collegio" per la determinazione in contraddittorio dell'indennizzo;
- che il CP_3 tuttavia, non aveva dato seguito alla richiesta, sicché era necessario l'intervento di questo Ufficio.

L'istanza non può essere accolta.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non risulta che al CP_3 sia stato formalmente richiesto di procedere alla nomina del proprio tecnico. Come emerge dall'allegato 3 del ricorso, si è chiesto al CP_3 di prendere atto dell'intervenuta risoluzione e di procedere alla quantificazione dell'indennizzo, con espresso avvertimento che, in difetto,

la Curatela avrebbe proceduto con la nomina di un legale al fine di attivare la clausola di arbitraggio prevista dall'art. 16, comma 3, della convenzione. Dunque, quest'ultimo avvertimento lasciava intendere che la Curatela non stesse agendo sulla base della clausola arbitrale –deponendo in tal senso la riserva citata –; mentre l'invito alla controparte di nominare il proprio tecnico presuppone evidentemente che si stia già agendo in esecuzione della clausola arbitrale.

In conclusione, nella comunicazione suddetta non è stata esplicitata in maniera univoca la richiesta alla controparte di nominare un proprio tecnico, mentre l'art. 810, comma 2, c.p.c., subordina l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria all'avvenuta notifica dell'invito rivolto alla controparte di procedere alla designazione del proprio arbitro.

La parte ricorrente, pertanto, dovrà prima procedere a notificare per iscritto al **CP_3** il nominativo del proprio tecnico nominato ai fini dell'applicazione della clausola arbitrale, con formale invito alla controparte di designare il proprio tecnico; solo dopo tale invito, in assenza della nomina entro il termine di giorni venti, la Curatela potrà chiedere che la nomina del tecnico del **CP_3** sia effettuata dal Presidente del Tribunale.

Quanto poi alla ulteriore richiesta di nominare anche il terzo componente, si ritiene utile anticipare sin d'ora che in realtà, tenuto conto del tenore della clausola arbitrale, il Presidente non potrebbe nominare il terzo componente contestualmente alla nomina del tecnico del Comune: una volta nominato quest'ultimo, si deve lasciare ai due tecnici la possibilità di trovare un accordo sulla nomina del terzo, come previsto nella clausola arbitrale, e solo in caso di disaccordo tra di essi potrà essere rivolta un'ulteriore domanda al Presidente per la nomina anche del terzo arbitro.

P.Q.M.

- respinge il ricorso.

Si comunichi.

Grosseto, 19 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE F.F.

Sergio Compagnucci